REGOLAMENTO (CEE) N. 2760/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare gli articoli 2 e 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, anteriormente al 1° agosto di ogni anno, deve essere fissato un prezzo di base per i suini macellati di una qualità tipo determinata in base a una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

considerando che è quindi necessario stabilire norme che assicurino una classificazione uniforme delle carcasse di suino;

considerando che tale classificazione deve essere fondata sul peso della carcassa, sullo spessore del lardo e sulla valutazione soggettiva dello sviluppo muscolare nelle parti principali della carcassa (prosciutto, lombata, spalla, pancetta), o su un criterio obiettivo per fissare la percentuale del tenore di carne magra;

considerando che l'impiego dei criteri sopra menzionati consente di definire in particolare cinque classi commerciali: E (extra), I (molto carnoso), II (carnoso), III (mediocremente carnoso), IV (carcasse di suini pesanti o grassi);

considerando che, a causa della ripartizione dei pesi dei suini macellati negli Stati membri, occorre dare a tali Stati la possibilità di non tener conto delle categorie di peso inferiori a 60 kg e di limitare il numero delle categorie di peso nelle classi E, I, II e III, raggruppando in un'unica categoria le carcasse di suini di 80 kg e più della classe E e dei suini di 90 kg e più delle classi I, II e III;

considerando che, per elaborare su una base comune le quotazioni per i suini macellati e per comparare tali quotazioni con il prezzo di base valido per la qualità tipo, è opportuno utilizzare la tabella comunitaria per l'elaborazione delle quotazioni dei suini macellati, in particolare per determinare la media dei prezzi dei suini macellati menzionata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino figura nell'allegato I; le basi per la classificazione di tali carcasse sono riportate nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che ne facciano richiesta possono essere autorizzati, tenuto conto delle caratteristiche della loro produzione suinicola, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75:

a) a non tener conto delle categorie di peso inferiori a 60 kg,

b) a sostituire:

— le categorie di peso previste per i suini macellati di 90 kg e più nelle classi commerciali I, II e III con una sola categoria di peso che comprenda i suini macellati il cui spessore di lardo non superi:

nella classe I: 35 mm,

nella classe II: 40 mm,

nella classe III: 45 mm,

— le categorie di peso previste per i suini macellati di 80 kg e più nella classe commerciale E (extra) con una sola categoria di peso che comprenda i suini macellati, il cui spessore di lardo non superi i 25 mm.

3. Gli Stati membri applicano uno dei due metodi di classificazione delle carcasse di suino definiti nell'allegato II, punto B.

Articolo 2

Salvo eccezione decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualifi-

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 39.

cata e motivata dall'assenza temporanea di quotazioni rappresentative del suino macellato in uno Stato membro, la data limite per determinare tali quotazioni secondo la tabella comunitaria è fissata al 1° novembre 1971.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le misure destinate a garantirne l'applicazione uniforme, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 4

1. Il regolamento (CEE) n. 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/74 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 234 del 23. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO I

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Classe commerciale	Sottoclasse	Peso della carcassa (Chilogrammi)	Spessore di lardo (Millimetri)	Descrizione	Tenore di carne magra (%)
E extra	E AA	da 35 fino a meno di 50 da 50 fino a meno di 60 da 60 fino a meno di 70 da 70 fino a meno di 80 da 80 fino a meno di 90 da 90 fino a meno di 100 da 100 fino a meno di 120 da 120 fino a meno di 140 da 140 fino a meno di 160 da 160 e più	fino a 12 incluso fino a 15 incluso fino a 15 incluso fino a 20 incluso fino a 25 incluso fino a 30 incluso fino a 35 incluso fino a 45 incluso fino a 50 incluso fino a 55 incluso	che presenta uno sviluppo muscolare eccezionale in tutte le parti essenziali della carcassa	55 e più
I molto carnoso	I A	da 35 fino a meno di 50 da 50 fino a meno di 60 da 60 fino a meno di 70 da 70 fino a meno di 80 da 80 fino a meno di 90 da 90 fino a meno di 100 da 100 fino a meno di 120 da 120 fino a meno di 140 da 140 fino a meno di 160 da 160 e più	fino a 15 incluso fino a 18 incluso fino a 20 incluso fino a 25 incluso fino a 30 incluso fino a 35 incluso fino a 40 incluso fino a 50 incluso fino a 55 incluso fino a 60 incluso	che presenta un ottimo sviluppo muscolare in tutte le parti essenziali della carcassa	50 e più
II carnoso	II A	da 35 fino a meno di 50 da 50 fino a meno di 60 da 60 fino a meno di 70 da 70 fino a meno di 80 da 80 fino a meno di 90 da 90 fino a meno di 100 da 100 fino a meno di 120 da 120 fino a meno di 140 da 140 fino a meno di 160 da 160 e più	fino a 19 incluso fino a 22 incluso fino a 25 incluso fino a 30 incluso fino a 35 incluso fino a 40 incluso fino a 45 incluso fino a 55 incluso fino a 65 incluso fino a 70 incluso	che presenta un buono sviluppo muscolare in tutte le parti essenziali della carcassa o	45 e più
	I B	peso della carcassa e spessore di lardo come per I . . .		ma che presentano un vizio in una parte essenziale della carcassa	
III mediocremente carnoso	III A	da 35 fino a meno di 50 da 50 fino a meno di 60 da 60 fino a meno di 70 da 70 fino a meno di 80 da 80 fino a meno di 90 da 90 fino a meno di 100 da 100 fino a meno di 120 da 120 fino a meno di 140 da 140 fino a meno di 160 da 160 e più	fino a 24 incluso fino a 27 incluso fino a 30 incluso fino a 35 incluso fino a 40 incluso fino a 45 incluso fino a 50 incluso fino a 60 incluso fino a 70 incluso fino a 75 incluso	che presenta uno sviluppo muscolare medio soddisfacente in tutte le parti essenziali della carcassa o	40 e più

Classe commerciale	Sottoclasse	Peso della carcassa (Chilogrammi)	Spessore di lardo (Millimetri)	Descrizione	Tenore di carne magra (%)
	II B	peso della carcassa e spessore di lardo come per II . . .		ma che presentano un vizio in una parte essenziale della carcassa o	
	I C	peso della carcassa e spessore di lardo come per I . . .		ma che presentano un vizio in due parti essenziali della carcassa	
IV		ogni carcassa che non corrisponda alle caratteristiche descritte qui sopra			
S	1	carcasse di scrofe di tipo molto carnoso			
	2	carcasse di altre scrofe			
V		carcasse di verri			

ALLEGATO II

Basi per la classificazione delle carcasse di suino

A. Definizioni

1. *«Carcasse»*

   Carcasse dissanguate e svuotate, intere o divise a metà, senza lingua, setole, unghie ed organi genitali.

2. *«Scrofe»*

   Carcasse d'ogni peso di animali di sesso femminile della specie suina domestica che hanno figliato almeno una volta.

3. *«Verri»*

   Carcasse d'ogni peso di animali di sesso maschile della specie suina domestica che sono stati utilizzati per la riproduzione.

4. *«Peso»*

   Peso della carcassa fredda.

5. *«Tenore di carne magra»*

   Rapporto tra il peso dei muscoli ottenuti mediante dissezione totale della carcassa e il peso della carcassa stessa.

B. La classificazione delle carcasse di suini si effettua:

1. combinando:

   — l'apprezzamento dell'adiposità a mezzo della misura del lardo dorsale conformemente al punto C sub 1 in rapporto al peso della carcassa e

   — l'apprezzamento soggettivo dello sviluppo muscolare nelle parti essenziali della carcassa, cioè prosciutto, lombata, spalla, pancetta;

2. oppure valutando il tenore di carne magra in base alle misure laterali di spessore di lardo conformemente al punto C sub 2 e/o in base ad altre misure obiettive.

C. Lo spessore di lardo si misura:

1. su una carcassa, cotenna compresa, nel mezzo della massa muscolare al livello del sacro e dell'ultima costa; lo spessore adottato è lo spessore massimo risultante da queste due misure;

2. oppure lateralmente all'altezza dell'ultima costa con un metodo che permette la determinazione dello spessore di lardo dorsale in stretta correlazione con quello stabilito con il metodo di cui al punto 1.